COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 669

Proposte di legge (*Discussione*):

CRUCIANI ed altri: Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale prezzi (3401);

Senatore JANNUZZI: Determinazione dei prezzi delle sanse. (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*). (3403) 669

PRESIDENTE . . 669, 670, 671, 672, 673, 674
DE LEONARDIS, *Relatore* 669, 672
CRUCIANI 670, 671, 674
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 671, 672, 673
CACCIATORE 672, 673, 674
MAGNO MICHELE 672
MICELI 672, 673, 674
VETRONE 673

La seduta comincia alle 9,50.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani ed altri: Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (3401); del senatore Jannuzzi: Determinazione dei prezzi delle sanse (Approvata dalla VIII Commissione del Senato) (3403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, Gonella Giuseppe, De Marzio, Tripodi e Sponziello: « Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale prezzi »; e della proposta di iniziativa del Senatore Jannuzzi: « Determinazione dei prezzi delle sanse », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono sottoposte oggi al nostro esame due proposte di legge, una di iniziativa del deputato Cruciani ed altri, e l'altra del senatore Jannuzzi, aventi per oggetto la determinazione del prezzo delle sanse.

È nota la controversia sorta in questi ultimi periodi di tempo tra gli interessati per la determinazione del prezzo delle sanse, derivata da un inconveniente che si è verificato anche nel passato. La controversia sorge principalmente a causa delle diverse posizioni

contrattuali nelle quali i frantoiani si trovano spesso in posizione di inferiorità rispetto agli industriali dell'estrazione. Questi ultimi, infatti, sono in grado di determinare i prezzi all'atto della consegna o addirittura dopo che la consegna sia avvenuta, operando in tal modo in regime di vero e proprio monopolio.

Con legge 30 ottobre 1948, n. 1339, venne conferito un mandato al C.I.P. di determinare il prezzo delle sanse in tutti quei casi in cui non fosse intervenuto un accordo fra le parti. Successivamente, e precisamente il 23 febbraio 1955 le organizzazioni interessate (industriali e coltivatori, rappresentanti dei frontoiani) stipularono un accordo per stabilire la determinazione dei prezzi minimi delle sanse, sulla base delle rese industriali, dell'umidità, dell'acidità, ecc. Ad ogni quintale di sansa venne attribuito un determinato valore corrispondente ad una data quantità di olio rettificato B, valutato in base alla media delle quotazioni registrate tra il 1° gennaio e il 30 aprile dai bollettini e dalle mercuriali della Camere di commercio.

In tal modo veniva assicurato il prezzo minimo e ove i frantoiani non erano d'accordo su tale prezzo essi avevano la possibilità di adire la magistratura per ottenere una più favorevole determinazione del prezzo.

Con questo accordo venne istituita anche una commissione paritetica competente a risolvere le controversie eventualmente sorte tra gli interessati. Vi era inoltre una clausola che riguardava la tacita proroga dell'accordo ove non fosse intervenuta disdetta entro il 15 maggio di ciascun anno.

A seguito della nuova classificazione degli oli di oliva ed al divieto di esterificazione, gli industriali hanno ravvisato che il prezzo del rettificato *B* era diminuito e pertanto sostenevano che le condizioni contrattuali erano profondamente mutate rispetto a quelle stipulate con l'accordo del 1955. Di conseguenza, essi intimarono la disdetta dell'accordo non entro il 15 maggio ma entro il 23 dicembre del 1960, eccependo che l'eccessiva onerosità del contratto era derivata dall'entrata in vigore mento essicativo per evitarne la fermentazione.

È noto che le sanse producono olio ad alta acidità quando esse non vengono lavorate fresche o quando subiscono un certo trattamento essicativo per evitarne la fermentazione.

Ciò ha creato una situazione assai grave e malgrado gli interventi del Ministero dell'agricoltura per giungere ad un'equa soluzione delle controversie, non è stato possibile ancora pervenire all'auspicata sistemazione e normalizzazione del settore oleario. Per questo motivo alcuni parlamentari pensosi del problema, hanno presentato separate proposte di legge: una del senatore Jannuzzi, una dell'onorevole Cruciani (entrambe sottoposte oggi al nostro esame) e una dell'onorevole Berry.

In sostanza tutte queste iniziative parlamentari tendono a conferire al C.I.P. il mandato di determinare il prezzo minimo delle sanse per l'annata scorsa 1960-61 e per dirimere tutti quei casi nei quali in base a contratti già intervenuti, siano sorte delle vertenze.

La proposta di legge Jannuzzi, oltre a ciò, prevede che nei prossimi cinque anni il C.I.P. dovrà intervenire per determinare il prezzo minimo delle sanse tenendo presenti le modalità seguite dalle parti contraenti per gli anni scorsi.

Debbo dire però che tanto la proposta di legge Jannuzzi quanto quella Cruciani fanno sorgere il timore di una dichiarazione di incostituzionalità, onde a prescindere dal merito, occorrerebbe che la nostra Commissione esaminasse con attenzione questo punto.

Fatta questa doverosa precisazione, aggiungo subito – e con ciò entro nel merito delle due proposte – che il provvedimento dovrebbe essere approvato al più presto poiché gli sforzi conciliativi fatti finora sia dal Ministero dell'agricoltura sia dagli interessati, non hanno sortito effetto alcuno. E ciò anche in relazione al fatto che il prezzo del rettificato *B*, che era il punto base di riferimento per la determinazione del prezzo minimo delle sanse, si è mantenuto stazionario in questi ultimi periodi, con tendenza all'aumento. Secondo i competenti del settore la tendenza all'aumento delle sanse è dovuta al fatto che esse non vengono adoperate esclusivamente per l'estrazione di olio, ma anche come alimentazione per il bestiame e persino come combustibile in certi tipi di bruciatori per riscaldamento domestico.

Per tutte queste ragioni, prego la Commissione di approvare senz'altro il provvedimento scegliendo come testo base la proposta di legge Jannuzzi la quale, essendo stata già approvata dal Senato, ha il vantaggio rispetto alla proposta di legge Cruciani, di accelerare l'*iter* legislativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CRUCIANI. Onorevoli colleghi, come presentatore di una proposta di legge, dovrei insistere perché la discussione avvenga scegliendo come testo base la mia proposta. Ma poiché ci troviamo di fronte ad una situa-

zione che lo stesso relatore ha definito molto grave, la quale ci richiede di provvedere quindi con la massima urgenza, e poiché la proposta di legge Jannuzzi è stata già approvata dal Senato, non ho nulla in contrario a discutere sulla base della proposta di legge Jannuzzi.

Per quanto riguarda poi il merito del provvedimento già da più parti è stata messa in rilievo l'opportunità di provvedere al più presto possibile. La mia proposta di legge ha trovato il conforto di numerose organizzazioni interessate le quali ci hanno scritto dichiarandosi d'accordo sulla strada da noi seguita. È il Parlamento che ad un certo punto deve intervenire quando tutte le altre vie si sono rivelate sbarrate. Il Ministro Rumor ha dichiarato che il Ministero dell'agricoltura ha fatto quanto era possibile fare, ma è ovvio che la parola definitiva deve essere pronunciata dal Parlamento.

L'unico punto debole della proposta Jannuzzi rispetto a quella che io ho avuto l'onore di presentare mi sembra rappresentata dal fatto che dopo cinque anni ci troveremo a dover ricominciare daccapo.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, gradirei un chiarimento. Secondo la proposta Jannuzzi appare chiaro che il prezzo fissato dal C.I.P. è un prezzo minimo, mentre dalla sua proposta non si evince se il prezzo che deve essere fissato dal C.I.P. debba essere considerato minimo o massimo.

Ella ritiene eventualmente di dover modificare...

CRUCIANI. Non ritengo di modificare nulla. Pensavo solo che era possibile giungere ad un accordo; e la mia iniziativa è stata determinata più che altro dalla risposta datami dal Ministro Rumor con la quale viene precisato che l'unica via da seguire è questa.

PRESIDENTE. Ma questa risposta datale dal Ministro Rumor è di carattere privato oppure no?

CRUCIANI. È una risposta scritta ad interrogazione datami in data 9 novembre.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non spenderò molte parole perché l'onorevole Relatore, particolarmente competente in questa materia, ha trattato ampiamente il problema delle sanse, il cui provvedimento è stato già approvato dal Senato.

Aggiungerò che condivido quanto ha espresso poco fa l'onorevole Cruciani in quanto, in effetti, sono stati esperiti tutti i tentativi sia da parte delle organizzazioni interessate dei frantoiani e degli industriali dell'olio, sia da parte delle organizzazioni dei produttori, ma niente di concreto è stato raggiunto. Faccio presente anche che il Ministero dell'agricoltura e quello dell'industria hanno tentato di favorire in tutti i modi il raggiungimento di un accordo senza peraltro riuscirvi.

Il Governo ha avuto già occasione di esprimere il suo parere favorevole a questo provvedimento in occasione della discussione svoltasi al Senato e quindi in questa sede non può fare altro che confermarlo. Accogliendo però il rilievo fatto, sia pure incidentalmente, dall'onorevole relatore De Leonardis, invita la Commissione a porre la massima attenzione sul testo dei due articoli della proposta di legge Jannuzzi perché può darsi che il testo di questi articoli, ripetendo alcune espressioni ed alcuni concetti contenuti nella legge per la regolamentazione dei settori bieticolo e saccarifero, possa incorrere in rilievi costituzionali.

In effetti, quando fu portata dinanzi alla Corte costituzionale la legge saccarifera, la Corte richiamò l'articolo 41 della Costituzione, che fa riferimento alla libertà dell'iniziativa privata, e l'altro articolo della Costituzione, che afferma che la legge può determinare i programmi di produzione, i prezzi, ecc., ma sulla base di un programma che fissi limiti e condizioni preventivamente determinati.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qui non si tratta di programmi, ma di prezzi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per potere in una certa misura adottare un criterio più aderente alla realtà ho ritenuto opportuno approntare due emendamenti.

All'articolo 1 si potrebbe sostituire, col vostro assenso, la seguente altra formulazione:

« Il C.I.P., entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge stabilirà le norme per determinare il prezzo minimo delle sanse d'oliva nella campagna 1960-61.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili a tutti i rapporti contrattuali non ancora risolti e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato ».

Con queste due precisazioni evitiamo forse che la legge sia applicabile ai rapporti eventualmente ancora insoluti o per i quali vi sia stata una sentenza.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che disciplina i criteri cui il C.I.P. deve negli anni futuri ispirarsi per fissare i prezzi, non mi sembra che si possa far richiamo alla dispo-

sizione dell'articolo 1 perché evidentemente ci si riferisce alla campagna 1960-61. Il C.I.P. stabilirà preventivamente per ogni campagna le norme per determinare il prezzo minimo delle sanse.

Un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione è il seguente: il C.I.P., in base alla legge che lo istituisce e che ne prevede il funzionamento, fissa il prezzo massimo; ora questo concetto, quando approvammo la legge relativa al settore saccarifero, noi lo abbiamo modificato, limitandoci a stabilire che il prezzo fissato dal C.I.P. doveva intendersi come prezzo fermo. In altri termini, non abbiamo affermato che il prezzo fissato dal C.I.P. deve intendersi come prezzo massimo o minimo, ma fermo. Ora non so se in questa occasione ci convenga adottare una formula del genere oppure se non convenga dire *sic et simpliciter* che il prezzo del C.I.P. è da considerarsi prezzo fermo.

Mi sono permesso di sottoporre all'attenzione della Commissione questi tre punti dei quali sarebbe opportuno che la Commissione approfondisse l'esame.

CACCIATORE. Per la verità, onorevole Sottosegretario, in base alla nuova formulazione da lei proposta, per l'articolo 1, il C.I.P. non avrebbe il compito di determinare il prezzo ma soltanto di fissare le norme per stabilirlo.

PRESIDENTE. L'affermazione dell'onorevole Cacciatore mi pare abbia un valido fondamento.

In effetti, sono state poste, onorevoli colleghi, alcune serie questioni sulla costituzionalità della legge. L'aspetto più delicato di queste questioni consiste nello stabilire se il prezzo fissato dal C.I.P. debba intendersi come prezzo minimo o massimo.

MAGNO MICHELE. Vorrei rivolgerle, onorevole Sottosegretario, una brevissima domanda. Con l'emendamento da lei preannunciato all'articolo 1 si verrebbe a sancire l'obbligo del C.I.P. di stabilire le norme per determinare il prezzo minimo, ma non si stabilisce quale organo deve provvedere a determinare effettivamente il prezzo minimo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Magno, non si tratta di fissare il prezzo di un prodotto così come può farsi tra operatori economici. Poiché il prezzo del C.I.P. ha valore di prezzo massimo il C.I.P. deve prima stabilire le norme idonee a determinare questo prezzo, ad esempio, per arrivare alla determinazione del prezzo dello zucchero il C.I.P. ha dovuto prendere in considerazione, preliminarmente, una serie di elementi di giudizio tra i quali lo schema di contratto tra le due categorie degli industriali dello zucchero e dei bieticoltori.

MAGNO MICHELE. Signor Presidente, vorrei porre un quesito: il prezzo non potrebbe determinarlo il Parlamento? Questa sarebbe, a mio avviso, la migliore garanzia per evitare che il provvedimento corra il rischio di essere dichiarato incostituzionale.

PRESIDENTE. La questione è abbastanza delicata, onorevole Magno. Io non so se debba spettare esclusivamente ad un determinato organo dello Stato la facoltà di stabilire il prezzo. Personalmente sono dell'avviso che al Parlamento spetti la facoltà di determinarlo. La mia è una opinione del tutto personale che, se non erro, contrasta con le determinazioni della Corte costituzionale. La legge istitutiva afferma che il C.I.P. stabilisce il prezzo massimo, mentre in questo caso dovrebbe essere determinato il prezzo minimo.

MICELI. Signor Presidente, se vogliamo porre in essere un provvedimento capace di esplicare la sua efficacia, occorre procedere all'esame della legge istitutiva del C.I.P. Ma, a prescindere da questa considerazione, noi ci meravigliamo del fatto che il Governo, il quale al Senato ha avuto modo di esaminare questo provvedimento e di rendersi conto della sua urgenza e degli interessi degli olivicoltori, tanto che ha persino accettato alcuni emendamenti presentati in quella sede, dichiari adesso di doverlo ulteriormente emendare provocando così il rinvio al Senato. Il altri termini, il carattere di urgenza da tutti riconosciuto viene frustrato direi dalla incompetenza del Governo. Né si può pensare che nel frattempo siano sorti nuovi problemi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevole Miceli, non si tratta soltanto di una preoccupazione del Governo, ma di una preoccupazione che è di tutti noi.

MICELI. Ma, prima di ogni altro, deve essere una preoccupazione del Governo, onorevole De Leonardis!

Bisogna quindi rivolgere un appunto al Governo il quale, mentre da un lato viene a parlarci dell'urgenza del provvedimento ed è pronto – come al solito – a rivolgerci l'accusa di sabotarlo, dall'altro è proprio esso a ritardarne in concreto l'approvazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Queste sue accuse,

onorevole Miceli, non turbano minimamente il Governo.

MICELI. Sappiamo che il Governo non si turba per queste cose: e che per turbarlo occorre molto, molto di più.

Giunti a questo punto, vorrei fare alcune osservazioni sul merito del provvedimento. Se noi parliamo soltanto di norme per determinare il prezzo minimo, in effetti non affermiamo niente.

È vero che il C.I.P. discute sugli elementi costitutivi del prezzo ma è anche vero che le decisioni del C.I.P. rappresentano un prezzo fermo. Per esempio per i concimi...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In quel caso si tratta di un prezzo massimo.

MICELI. Questa è un'altra questione. Perché non prendere in considerazione l'osservazione sensata fatta dal collega Cacciatore? Credo che nel nostro caso il timore di urtare contro la norma costituzionale non sussista. Il C.I.P. infatti non fissa un prezzo minimo. ma indica alcuni criteri da seguire e demanda ad altri il compito di fissare questo prezzo minimo. L'onorevole Sottosegretario ha sostenuto, secondo me a torto, che il C.I.P. nella determinazione dei prezzi indica normalmente gli elementi che li debbono costituire. Ora, è chiaro che le norme sono una condizione analitica per giungere alla determinazione di un prezzo il quale viene reso di pubblica ragione. In definitiva quindi è sempre il C.I.P. che stabilisce il prezzo, anche se di solito questo prezzo viene fissato per tutelare il mercato dal punto di vista del consumatore. Qui invece si tratta di una situazione opposta, poiché in definitiva quello che si chiede è di tutelare l'interesse dei produttori. La fissazione di un prezzo massimo non significherebbe niente: in ogni caso il C.I.P. verrebbe meno alla sua funzione istituzionale, vale a dire la difesa del consumatore.

Ad ogni modo, tutte le nostre disquisizioni al punto in cui è giunta la discussione non possono trovare sicuro fondamento, in quanto noi non siamo in grado di stabilire se la fissazione del prezzo fermo di cui si discute cozzi o meno contro la norma costituzionale.

Per questi motivi, rinnovo la richiesta al nostro Presidente di volere in linea preliminare riscontrare ciò che la legge istitutiva del C.I.P. dice a questo riguardo.

VETRONE. Debbo premettere che non sono un competente di questioni costituzionali e che mi limiterò pertanto ad inserire alcune mie osservazioni nel quadro della discussione così come si è finora svolta.

Secondo me, o per meglio dire secondo una considerazione ispirata al buon senso, se il C.I.P. è in grado di fissare un prezzo massimo dovrebbe essere anche in grado di fissare un prezzo minimo, perché sia l'uno sia l'altro sono da considerare come due aspetti di uno stesso problema di mercato, all'interno del quale il C.I.P. interviene per tutelare in definitiva, anche se talvolta in maniera indiretta, la collettività.

D'altro canto, se il Senato ha ritenuto di sopprimere tutta quella parte che si riferisce alla competenza del C.I.P. nello stabilire le norme per la determinazione del prezzo, lasciando invece al C.I.P. la competenza di stabilire il prezzo minimo, probabilmente lo avrà fatto perché non esistono contrasti di natura costituzionale. E infatti, il C.I.P. è un organo competente a fissare i prezzi ma non a stabilire delle norme per la determinazione di essi. Del resto, penso che sia evidente a tutti che stabilire le norme per la determinazione di un prezzo o stabilire il prezzo direttamente sia la stessa cosa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero fornire un chiarimento, perché mi sono accorto da quello che è stato detto dagli onorevoli Miceli e Vetrone che le mie parole dette in precedenza forse sono state male interpretate. La perplessità di carattere costituzionale non si riferisce alla questione se il prezzo fissato dal C.I.P. debba essere minimo o massimo; si riferisce invece all'applicabilità del prezzo in relazione ai contratti preesistenti e per i quali non vi fosse stata una sentenza passata in giudicato. È chiaro che il C.I.P., proprio in adempimento ai suoi fini istituzionali, può fissare prezzi.

CACCIATORE. Penso che la cosa migliore sia quella di controllare la legge istitutiva del C.I.P. Se quella legge tace a proposito del prezzo minimo o dice semplicemente « prezzo », noi ci potremmo limitare, nel nostro testo legislativo, a riprodurre il termine « prezzo » senza altra aggiunta.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione ci porti lontano. Ritengo opportuno esaminare la legge istitutiva del C.I.P. per riscontrare le esatte competenze di quell'organo in ordine alla materia che ci interessa. Penso perciò alla necessità di un breve rinvio e alla opportunità di nominare un Comitato ristretto composto magari soltanto di tre membri.

MICELI. Noi siamo d'accordo sulla necessità di un breve rinvio come siamo d'accordo

sulla bontà del concetto che ispira il provvedimento. Si tratta ora soltanto di renderlo efficace. Affermiamo ancora una volta l'urgenza del provvedimento perché, specie nelle regioni di pianura dove l'oliva cade presto, gli olivicoltori vanno incontro a seri inconvenienti. Infatti, essi quasi certamente consegneranno subito la sansa agli stabilimenti, i quali logicamente faranno di tutto per provvedere alla liquidazione delle somme dovute, sicché gli olivicotori, per ottenere il rimborso, saranno costretti a far causa agli stabilimenti, con dispendio di tempo e di denaro.

CACCIATORE. Sarei del parere di non includere nel provvedimento alcun riferimento specifico al prezzo minimo o massimo.

MICELI. Bisogna prendere in visione, ripeto, la legge istitutiva del C.I.P.

CACCIATORE. Se nel provvedimento, ripeto, inserissimo soltanto il generico riferimento del prezzo, logicamente se ne dovrebbe dedurre che alle parti interessate resterebbe la facoltà di diminuirlo o di aumentarlo.

MICELI. I casi sono due: o approviamo il provvedimento così com'è, data l'urgenza, oppure dobbiamo modificarlo con le dovute regole.

CRUCIANI. Non credo che questo provvedimento possa riferirsi anche alle campagne precedenti. In altri termini, la preoccupazione della retroattività del provvedimento mi sembra infondata. Infatti con questa legge noi fissiamo il prezzo per la campagna 1960-1961. Per le annate precedenti i prezzi ormai sono definitivi.

MICELI. Propongo che si proceda alla nomina di una specie di Comitato ristretto il quale, nella giornata di oggi, potrebbe procedere all'esame di tutti quegli aspetti del problema sorti nel corso della discussione odierna, e trovare la formulazione tecnica idonea a garantire l'efficacia del provvedimento.

PRESIDENTE. Condivido la opinione espressa dall'onorevole Miceli circa l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto. Trattandosi però di dover precisare soltanto alcuni dettagli tecnici, ritengo di ridurne i componenti ad un numero esiguo, e cioè, in sostanza, di richiedere la particolare collaborazione dei deputati interessati direttamente alla questione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI